



18325-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Massimo Ricciarelli	- Presidente -	Sent. n. sez. 613
Orlando Villoni		CC - 01/04/2021
Ersilia Calvanese	- Relatore -	R.G.N. 4336/2021
Gaetano D'Amicis		
Benedetto Paternò Raddusa		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis), nata a (omissis)

avverso la ordinanza del 04/11/2020 del Tribunale di Firenze

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. (omissis), che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Firenze ha rigettato l'appello, proposto ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen. nell'interesse di (omissis) (omissis), imputata in ordine ai reati di partecipazione ad associazione a delinquere, concorso in corruzione e autoriciclaggio, avverso il decreto emesso il 21 luglio 2020 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze, con il quale è stata rigettata l'istanza di revoca del sequestro preventivo disposto con decreto in data 23 marzo 2018 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze

AG

o, in subordine di riduzione del profitto confiscabile e del valore del compendio in sequestro alla misura di 120.000 euro, con restituzione degli altri beni.

Dal provvedimento del Tribunale si evince che il decreto di sequestro preventivo era stato emesso in relazione al procedimento che vedeva all'epoca indagati oltre a (omissis) anche (omissis), (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis) - questi ultimi raggiunti, con provvedimento contestuale, da misura cautelare personale per i reati di associazione per delinquere, aggravata ai sensi dell'art. 7 l. n. 203, del 1991, per agevolazione del "Clan (omissis)", fazione (omissis), corruzione, autoriciclaggio, frode in pubbliche forniture e falso commesso da pubblico ufficiale - per la somma di 3.800.669,15 euro, quale profitto dei delitti di associazione per delinquere e corruzione (contestati anche alla (omissis)), oltre che di frode in pubbliche forniture; che avverso il sequestro, la (omissis) nel 2019 aveva presentato appello, rigettato dal Tribunale sul rilievo che vi fosse un adeguato *fumus* a carico della appellante, che la (omissis) s.r.l. fosse da considerarsi quale "cassaforte di famiglia" per la coppia (omissis) e della quale il (omissis) avesse la gestione di fatto; e che con successiva istanza la (omissis) aveva chiesto la revoca del sequestro dei beni mobili ed immobili di proprietà della stessa e della società (omissis) s.r.l. o, in subordine, la riduzione del compendio in sequestro alla misura di euro 120.000 e, in ogni caso, la restituzione dei beni eccedenti l'importo sequestrato.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della imputata, che ha dedotto i motivi, così sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:

2.1. Inosservanza degli artt. 321, 322-ter, 356 cod. pen., 125, 321 e 322-bis cod. proc. pen. con riferimento al rinvio *per relationem* operato dal decreto di rigetto a precedente provvedimento; alla erronea individuazione e valutazione del profitto confiscabile a carico di (omissis) derivante dal reato di corruzione di cui al capo B); alla erronea attribuzione alla medesima imputata del profitto del reato di frode in forniture pubbliche contestato ad altri coimputati nel capo E); alla non sequestrabilità per equivalente dei beni immobili di proprietà della società (omissis) s.r.l., in quanto soggetto estraneo a tutti i reati contestati.

Quanto alla prima questione la risposta del Tribunale alla relativa deduzione si fonda su una scienza privata dello stesso Tribunale nell'indicare quale soggetto istante del precedente richiamato la (omissis) s.r.l. e la sua presenza nel fascicolo dell'udienza preliminare, che non sono sufficienti per dimostrare la conoscibilità "in concreto" dello stesso provvedimento genericamente indicato nel provvedimento impugnato.

In ordine all'accertamento del profitto del reato confiscabile in relazione alla posizione della ricorrente, la risposta del Tribunale è in violazione dei criteri affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di "reati in contratto" (quale è da ritenersi quello in esame), secondo i quali il provvedimento ablatorio deve essere circoscritto al vantaggio economico tratto dall'attività illecita al netto della *utilitas* comunque conseguita dalla controparte dall'adempimento della prestazione oggetto del contratto.

In ogni caso, la natura sanzionatoria della confisca obbligatoria prevista dall'art. 322-ter, comma 2, cod. pen. implica una accurata verifica della sussistenza dei presupposti giustificativi del sequestro, non desumibili in via automatica dalla sussistenza del *fumus commissi delicti*, senza alcuna valutazione di elementi concreti che siano dimostrativi del conseguimento di un profitto illecito, oggettivamente quantificato. A differenza di quanto affermato dal Tribunale, laddove non sussistano elementi concreti per affermare la mancata esecuzione dei lavori appaltati, l'entità del sequestro non potrà corrispondere all'integralità delle somme corrisposte, ma al solo vantaggio economico conseguito per il fatto di essersi reso aggiudicatario della gara, e quindi all'utile netto dell'attività di impresa. Il Tribunale non ha svolto alcuna considerazione in ordine alle pertinenti censure.

Inoltre, la mancata indicazione nel capo di imputazione di specifici atti contrari ai doveri di ufficio in rapporto sinallagmatico con la compravendita dell'immobile non consente nemmeno di correlare l'asserito profitto con la ipotesi corruttiva contestata alla ricorrente.

Quanto alla questione relativa alla sproporzione tra il valore dei beni sequestrati alla (omissis) s.r.l. (della quale la (omissis) è socia unica) ed il presunto profitto, dovevano essere sottratti al *quantum* della misura reale adottata nei confronti della ricorrente gli importi sequestrati in via diretta agli imputati ed alle società indicati in ricorso, nonché gli importi eventualmente restituiti ai sensi dell'art. 444, comma 1-ter, cod. proc. pen. e tenuto conto che l'importo sottoposto a sequestro eccedeva (di oltre 330mila euro) la somma stabilita dal Giudice nella misura genetica, spettando al Giudice del riesame il compito di valutare la corretta determinazione dell'entità del profitto del reato, senza alcun bisogno di perizia atteso che in sede di esecuzione del sequestro la Guardia di Finanza aveva già stimato ed attribuito un valore commerciale ad ogni singolo immobile di proprietà della ricorrente e della (omissis) s.r.l.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. In ordine alla prima questione, il Tribunale ha escluso la genericità del rinvio *per relationem* ad altro provvedimento emesso precedentemente, indicando che l'istante era la società (omissis) s.r.l. in persona del nuovo legale rappresentante e che il provvedimento era conoscibile in quanto emesso successivamente all'udienza preliminare.

La censura avanzata al riguardo è generica, là dove ipotizza il ricorso alla "scienza privata", e comunque aspecifica, non essendo esposte le ragioni pretermesse dal rinvio *per relationem* operato dal primo Giudice, alle quali il provvedimento oggi impugnato non abbia risposto.

3. Quanto al profitto confiscabile con riferimento alla posizione della (omissis), le censure sono manifestamente infondate, generiche e precluse.

3.1. Va rilevato infatti che il Tribunale ha escluso che il valore del profitto confiscabile potesse essere ridotto a quello conseguito dal solo reato di concorso in corruzione, essendo ascritti alla ricorrente anche altri reati.

3.2. Quanto ai beni sequestrati alla ricorrente, il Tribunale ha poi rilevato che il relativo valore non potesse essere determinato dalla misura del profitto da costei materialmente ricevuto, stante il principio di solidarietà tra gli imputati correi.

Va infatti rammentato che di fronte ad un illecito plurisoggettivo deve applicarsi il principio solidaristico che informa la disciplina del concorso nel reato e che implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente. Più in particolare, perduta l'individualità storica del profitto illecito, la confisca di valore può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato (entro logicamente i limiti quantitativi dello stesso), non essendo esso ricollegato, per quello che emerge allo stato degli atti – come nella specie –, all'arricchimento di uno piuttosto che di un altro soggetto coinvolto, bensì alla corresponsabilità di tutti nella commissione dell'illecito, senza che rilevi il riparto del relativo onere tra i concorrenti, che costituisce fatto interno a questi ultimi. Solo laddove, per ciascuno dei concorrenti la misura della quota di profitto del reato attribuibile sia individuata o risulti chiaramente individuabile, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente non può eccedere tale quota (in motivazione, Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Italimpianti spa). È chiaro quindi che, ove la natura della fattispecie concreta e dei rapporti economici ad essa sottostanti non consenta d'individuare, allo stato degli atti, la quota di profitto concretamente attribuibile a

ciascun concorrente o la sua esatta quantificazione, il sequestro preventivo deve essere disposto per l'intero importo del profitto nei confronti di ciascuno, logicamente senza alcuna duplicazione e nel rispetto dei canoni della solidarietà interna tra i concorrenti.

La censura relativa alla riferibilità del *quantum* alla ricorrente è generica appuntandosi solo sul segmento partecipativo ascritto alla ricorrente e non tenendo conto del suo contributo concorsuale alla vicenda corruttiva che – secondo la ipotesi di accusa – avrebbe prodotto profitti per oltre 3 milioni di euro.

3.3. Il Tribunale, inoltre, ha precisato che il valore di euro 3.800.669,15 fissato nel provvedimento genetico era stato calcolato sia in riferimento al reato di frode in pubbliche forniture, sia in riferimento a quello di corruzione, in ragione dell'intera somma corrisposta dall'ASL n. (omissis) .

Quanto alla ricomprensione in tale importo delle somme corrisposte per lavori effettivamente eseguiti, il Tribunale ha ascritto a profitto del reato il complessivo importo degli appalti attribuiti in esecuzione del patto corruttivo.

La tesi difensiva, secondo cui nel calcolo del profitto sono state ricomprese illegittimamente anche le somme che, pur trovando la loro genesi nell'illecito, sono il frutto di un'attività i cui risultati economici non potevano essere posti in collegamento diretto ed immediato con il reato, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Italimpianti Spa, Rv. 239924), non può essere accolta.

L'imputazione provvisoria sulla base della quale è stato disposto il sequestro in esame prevedeva che grazie alla corruzione del dirigente della ASL (omissis) (omissis) fossero stati acquisiti dagli imputati ingenti proventi grazie agli appalti attribuiti dalla Asl a "costo zero". In tale contesto, è stato disposto il sequestro preventivo "diretto o per equivalente" della somma di 3.800.669,15 euro - nei confronti di (omissis) , (omissis) , (omissis) e (omissis) - anche a titolo di profitto del reato di corruzione "in considerazione del mancato svolgimento degli appalti" e la somma sarebbe quella corrisposta dall'ASL (omissis) alle varie aziende aggiudicatari degli appalti.

La questione della sussistenza del "*fumus*" dei delitti contestati in via provvisoria all'imputata, come precisato dal Tribunale, era stata già esaminata in occasione della precedente istanza di revoca del sequestro presentata dalla predetta, risultando oramai coperta da giudicato cautelare a seguito della pronuncia definitiva dell'appello cautelare (cfr. sentenza del 12 dicembre 2019 della Sez. 6, n. 20304/20, con la quale la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso avverso la decisione del 10 giugno 2019 del Tribunale di Firenze in sede di appello).

Secondo un pacifico principio, i provvedimenti in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva

"endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235908).

Nella precedente vicenda cautelare, la ricorrente aveva sottoposto al giudice della cautela la questione del *fumus* del reato di corruzione, risultando pertanto preclusa la sua riproposizione se pur sostenuta da argomentazioni diversi.

Con l'appello, la ricorrente, lungi dal confrontarsi con i principi in tema di giudicato cautelare, aveva nuovamente affrontato il tema della partecipazione della imputata ai delitti contestati e, quanto alla individuazione del profitto confiscabile, aveva rilevato che si trattava di tema non oggetto del precedente appello.

Quanto a tale ultimo aspetto, la ricorrente peraltro contestava in definitiva la stessa sussistenza dell'ipotesi accusatoria come formulata nella imputazione provvisoria (ovvero che si trattasse di corruzione in relazione a lavori appaltati e del tutto non eseguiti, ovvero a "costo zero" per le imprese affidatarie), già esaminata nella precedente istanza cautelare. Quindi un tema allo stato precluso.

In tale prospettiva, la risposta fornita dal Tribunale che ha mantenuto fermo il valore di euro 3.800.669,15 fissato nel provvedimento genetico quale profitto del reato di corruzione, in ragione dell'intera somma corrisposta dall'ASL n. (omissis), non appare all'evidenza censurabile.

4. Quanto alla eccessività del sequestro operato nei confronti della (omissis) s.r.l., il Tribunale ha affermato di non dover rispondere in quanto di tale società la ricorrente non era più legale rappresentante (e risultando autonomo ricorso della società a proposito). Sul punto il ricorso, presentato dalla (omissis), quale "imputata", è generico in ordine all'interesse e alla stessa legittimazione all'impugnazione per la parte del sequestro relativo a detta società.

5. Relativamente alla questione della complessiva sproporzione del valore dei beni sequestrati, va rilevato che con l'appello la ricorrente aveva chiesto "in ogni caso" la restituzione dei beni eccedenti il valore di euro 3.800.669,15.

Peraltro, nella parte motiva, la ricorrente si era riferita al sequestro operato complessivamente per euro 4.128.000 (nei suoi confronti sia della (omissis) s.r.l. (alla quale erano stati sequestrati beni di valore pari a euro 2.780.185).

Così esposta la questione, la risposta fornita dal Tribunale non appare censurabile, posto che ha escluso che tale sproporzione fosse ravvisabile in relazione ai beni sequestrati alla ricorrente, tenuto conto del principio solidaristico

e esulando la questione complessiva relativa all'entità degli altri sequestri dalla sua posizione.

Va rammentato che, fatti salvi i casi di manifesta sproporzione tra il valore dei beni oggetto del provvedimento ablatorio ed il "quantum" del profitto del reato indicato nella richiesta al giudice per le indagini preliminari della pubblica accusa, il tribunale in sede di impugnazione (riesame o appello) avverso il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, non ha il potere di compiere accertamenti diretti a verificare il rispetto del principio di proporzionalità, essendo tenuto tuttavia a valutare il contenuto dell'eventuale consulenza tecnica presentata dalla parte ricorrente (tra tante, Sez. 3, n. 29431 del 10/05/2019, Fraone, Rv. 276272).

6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 01/04/2021.

Il Consigliere estensore
Ersilia Calvanese

Il Presidente
Massimo Ricciarelli



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott.ssa M. Giovanna Tedeschi